

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE NON DOCENTE NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	11.10.1982;
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>DECRETO RETTORALE</b>	283 AG dd. 18.10.1982;
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Affari Generali

<b>Data ultimo aggiornamento: 21 marzo 2001</b>	<i>a cura della Rip. Affari Generali</i>
---	--

## **Art. 1 -**

Le elezioni per la nomina di un rappresentante del personale non docente nei Consigli delle Scuole dirette a fini speciali dell'Università sono indette ogni due anni con Decreto Rettorale.

I Direttori delle Scuole convocano alla scadenza del biennio accademico l'assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

## **Art. 2 -**

Hanno diritto all'elettorato tutti coloro che, alla data delle elezioni fanno parte del personale non docente in servizio presso la Scuola.

## **Art. 3 -**

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, per ogni singola Scuola, riuniti in assemblea, eleggono il Presidente e la Commissione elettorale, formata da tre membri, che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.

La Commissione elettorale nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.

L'assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale.

## **Art. 4 -**

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che hanno interesse presso la Direzione delle Scuole e presso la Commissione elettorale. Le liste degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università,.

**Art. 5 -**

Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.

Il voto è segreto.

**Art. 6 -**

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

**Art. 7 -**

Di tutte le operazioni vengono redatti verbali in duplice copia in cui sono brevemente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

**Art. 8 -**

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui, che ha maggior anzianità di servizio, ed a parità di anzianità di servizio al più anziano in età.

**Art. 9 -**

I verbali con i risultati delle votazioni, l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, le schede e tutto il materiale elettorale, dovranno essere immediatamente inviati, a conclusione dello scrutinio, al Rettore, in plico sigillato, controfirmato da tutti i membri della Commissione elettorale. Sulla base degli elementi contenuti nei verbali della Commissione elettorale, il Rettore proclamerà con proprio Decreto gli eletti.

**Art. 10-**

Turni elettorali straordinari saranno indetti nell'ipotesi di mancato avveramento della condizione dell'art.6 e per i casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti.

**Art. 11-**

Gli eletti durano in carica per due anni e sono rieleggibili.